

# AVIVA

*Vita*

Contratto unit linked a premio unico

## UNIT LINKED

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

- SCHEDA SINTETICA;
- NOTA INFORMATIVA;
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI:
  - REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI  
AVIVA BPU 1 – AVIVA BPU 2 – AVIVA BPU 3 – AVIVA BPU 4
- GLOSSARIO;
- MODULO DI PROPOSTA-CERTIFICATO;

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA  
DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO.

---

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE  
LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA

---

---

## SOMMARIO

<b>1. SCHEDA SINTETICA</b>	pag. 3
<b>2. NOTA INFORMATIVA</b>	pag. 7
<b>3. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI:</b>	pag. 31
3.1 REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI AVIVA BPU 1 - AVIVA BPU 2 - AVIVA BPU 3 - AVIVA BPU 4	pag. 43
3.2 INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA	pag. 49
<b>4. GLOSSARIO</b>	pag. 52
<b>5. MODULO DI PROPOSTA-CERTIFICATO</b>	pag. 57

---



# 1. SCHEDA SINTETICA

## CONTRATTO UNIT LINKED A PREMIO UNICO (TARIFFA UB0)

---

### ATTENZIONE:

**LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.**

**La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa.** Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

---

## 1. INFORMAZIONI GENERALI

---

### 1.a) IMPRESA DI ASSICURAZIONE

AVIVA VITA S.p.A. compagnia del Gruppo AVIVA Plc (in seguito Gruppo AVIVA).

### 1.b) DENOMINAZIONE DEL CONTRATTO

Unit linked a premio unico.

### 1.c) TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

Le prestazioni previste dal contratto sono espresse in quote di uno o più Fondi Interni Assicurativi, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. **Pertanto il Contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote.**

### 1.d) DURATA

La durata del Contratto non può essere inferiore a 5 anni e non può essere superiore a 10 anni.

È possibile esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla data di decorrenza del Contratto.

### 1.e) PAGAMENTO DEI PREMI

Premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi.

L'importo minimo del premio unico è pari a Euro 4.000,00.

L'importo minimo del versamento aggiuntivo è pari a Euro 500,00.

---

## 2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

---

Il seguente prodotto è esclusivamente riservato a coloro che prima del 31-12-2001 abbiano sottoscritto un contratto unit linked presso uno sportello della Banca Popolare di Bergamo S.p.A. già Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino Scrl.

Il contratto unit linked offre al Contraente la possibilità di investire il/i premio/i nei mercati finanziari in base al proprio profilo di rischio attraverso lo strumento assicurativo.

Il Contraente infatti ha la possibilità di scegliere il/i Fondi Interni Assicurativi più adatto/i, indirizzando i propri risparmi in attività gestite in maniera attiva.

Il premio unico versato concorre totalmente alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del Contratto.

Una parte degli eventuali versamenti aggiuntivi viene trattenuta dalla Società per far fronte ai costi del contratto e non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza.

---

### 3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE

---

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso di vita:

Capitale: in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente nella Proposta-Certificato.

b) Prestazione in caso di decesso:

Capitale: in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento del capitale caso morte ai Beneficiari designati dal Contraente nella Proposta-Certificato.

c) Opzioni contrattuali:

- Opzione da capitale in rendita vitalizia rivalutabile: la conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato è in vita.
- Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia: la conversione del capitale a scadenza in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita.
- Opzione da capitale in rendita reversibile: la conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative sono regolate dall'Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.

---

### 4. RISCHI FINANZIARI A CARICO DEL CONTRAENTE

---

**La Società non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto il Contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote.**

La Società non attua alcun piano di allocazione per conto del Contraente.

4.a) RISCHI FINANZIARI A CARICO DEL CONTRAENTE

- ottenere un capitale a scadenza inferiore ai premi versati;
- ottenere un valore di riscatto inferiore ai premi versati;
- ottenere un capitale in caso di morte dell'Assicurato inferiore ai premi versati.

4.b) PROFILO DI RISCHIO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il Contratto presenta dei profili di rischio finanziario e orizzonti minimi consigliati di investimento diversi in funzione di ciascun Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente. Nella successiva tabella è riportato, in base alla classificazione indicata dall'ISVAP, il profilo di rischio dei Fondi Interni Assicurativi a cui le prestazioni possono essere collegate.

#### PROFILO DI RISCHIO

	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO	MEDIO ALTO	ALTO	MOLTO ALTO
AVIVA BPU 1		X				
AVIVA BPU 2			X			
AVIVA BPU 3			X			
AVIVA BPU 4				X		

## 5. COSTI

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.**

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dal Fondo riducono l'ammontare delle prestazioni. Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del Contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se ad una durata dell'operazione assicurativa pari a 10 anni il "Costo percentuale medio annuo" è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul Contratto riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate, sullo specifico Fondo di seguito rappresentato ed impiegando un'ipotesi di rendimento del fondo che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il dato non tiene conto degli eventuali costi di sostituzione Fondi Interni Assicurativi gravanti sui Fondi Interni Assicurativi, in quanto elementi variabili dipendenti dall'attività gestionale e dalle possibili opzioni esercitabili a discrezione del Contraente.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

### FONDO AVIVA BPU 1 (*profilo di rischio medio-basso*)

Premio Unico Euro 5.000,00  
Età: Qualunque

DURATA DEL CONTRATTO	COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO
5	2,14%
10	2,14%

Premio Unico Euro 15.000,00  
Età: Qualunque

DURATA DEL CONTRATTO	COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO
5	2,14%
10	2,14%

Premio Unico Euro 30.000,00  
Età: Qualunque

DURATA DEL CONTRATTO	COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO
5	2,14%
10	2,14%

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

### FONDO AVIVA BPU 4 (*profilo di rischio medio-alto*)

Premio Unico Euro 5.000,00  
Età: Qualunque

DURATA DEL CONTRATTO	COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO
5	3,03%
10	3,03%

Premio Unico Euro 15.000,00  
Età: Qualunque

DURATA DEL CONTRATTO	COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO
5	3,03%
10	3,03%

Premio Unico Euro 30.000,00  
Età: Qualunque

DURATA DEL CONTRATTO	COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO
5	3,03%
10	3,03%

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

---

## 6. ILLUSTRAZIONE DI ALCUNI DATI STORICI DI RENDIMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

---

Viene di seguito riportato il rendimento puntuale al 31/12/2004 di ciascun Fondo Interno Assicurativo a cui possono essere collegate le prestazioni assicurative. I rendimenti sottoriportati hanno però scarsa rilevanza in quanto l'operatività dei Fondi Interni Assicurativi ha avuto inizio il 1° dicembre 2004 e quindi i rendimenti si riferiscono ad un periodo molto breve.

Il dato è confrontato con quello di un parametro di riferimento, di seguito denominato "benchmark". Il benchmark è un indice comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo Interno Assicurativo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato di costi.

Le predette informazioni sono integrate con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

**Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

	<b>RENDIMENTO ANNUO ULTIMO ANNO (*)</b>
FONDO AVIVA BPU 1	-0,20%
BENCHMARK	0,62%
FONDO AVIVA BPU 2	0,20%
BENCHMARK	0,72%
FONDO AVIVA BPU 3	0,40%
BENCHMARK	0,96%
FONDO AVIVA BPU 4	-0,80%
BENCHMARK	0,82%

(\*) I dati sono disponibili a partire dal 1° Dicembre 2004, data in cui i Fondi Interni Assicurativi sono stati istituiti

<b>TASSO MEDIO DI INFLAZIONE</b>		
<b>ULTIMI 3 ANNI</b>	<b>ULTIMI 5 ANNI</b>	<b>ULTIMI 10 ANNI</b>
2,30	2,44	2,66

---

## 7. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

---

Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota informativa.

**Aviva Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Scheda Sintetica.**

**Il Rappresentante Legale**

**CESARE BRUGOLA**



## **2. NOTA INFORMATIVA**

### **CONTRATTO UNIT LINKED A PREMIO UNICO (TARIFFA UB0)**

---

*La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.*

La Nota informativa si articola in sei sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI
- C. INFORMAZIONI SUL FONDO A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
- D. INFORMAZIONI SUI COSTI E REGIME FISCALE
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- F. DATI STORICI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

### **A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

#### **1. INFORMAZIONI GENERALI**

Aviva Vita S.p.A, compagnia del Gruppo AVIVA, ha sede legale e direzione generale in Viale Abruzzi n. 94 – 20131 Milano – Italia.

Numero di telefono: 02/27751 - sito internet: [www.avivaitalia.it](http://www.avivaitalia.it) -

Indirizzo di posta elettronica:

- per informazioni di carattere generale: [assunzione\\_vita@avivaitalia.it](mailto:assunzione_vita@avivaitalia.it)
- per informazioni relative alle liquidazioni: [liquidazioni\\_vita@avivaitalia.it](mailto:liquidazioni_vita@avivaitalia.it)

Aviva Vita S.p.A, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 9/9/1988 (Gazzetta Ufficiale nr. 223 del 22/9/1988).

La Società di revisione è Reconta Ernst & Young S.p.A. con sede in Via della Chiusa, 2 - 20123 MILANO.

#### **2. CONFLITTO DI INTERESSI**

AVIVA Vita S.p.A., Società che commercializza il presente Contratto, è partecipata da BPU Banca S.c.a.r.l.. Il prodotto viene distribuito da Banca Popolare di Bergamo S.p.A. facente parte del Gruppo Banche Popolari Unite (BPU Banca).

Si precisa che la Società si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

La Società, opera in ogni circostanza in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.

Attualmente non è prevista la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo AVIVA, o da Società appartenenti al Gruppo BPU Banca.



---

## B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI

### 3. RISCHI FINANZIARI

La presente nota informativa descrive un'assicurazione sulla vita “**Unit Linked a Premio Unico con possibilità di Versamenti Aggiuntivi**” in cui l'entità delle somme dovute dalla Società è direttamente collegata alle variazioni del valore delle quote di uno o più Fondi Interni Assicurativi, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

In relazione alla struttura dei Fondi Interni Assicurativi cui sono collegate le somme dovute, gli investimenti nei Fondi Interni Assicurativi sono esposti, in misura diversa in relazione ai differenti criteri di investimento, agli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche a quelli di un investimento obbligazionario, ed in particolare:

- il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, i quali risentono sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico espresso dall'emittente (**rischio specifico**) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (**rischio generico sistematico**);
- il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale (**rischio di controparte**); il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell'emittente;
- il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato (**rischio di interesse**); queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- **rischio di liquidità**: la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato;
- la stipulazione del contratto può comportare un **rischio di cambio** per le attività denominate in valute estere diverse dall'Euro.

### 4. INFORMAZIONI SULL'IMPIEGO DEI PREMI

Il premio unico e gli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto dei relativi costi, verranno impiegati in quote di uno o più Fondi Interni Assicurativi della Società, con successivo acquisto di quote di OICR.

Il Contraente ha la possibilità di investire il premio unico e gli eventuali versamenti aggiuntivi in uno o più Fondi Interni Assicurativi, tra quelli abbinati al presente Contratto.

Una parte degli eventuali versamenti aggiuntivi viene trattenuta dalla Società per far fronte ai costi del Contratto e non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del Contratto.

La commissione di gestione applicata dalla Società sui Fondi Interni Assicurativi è comprensiva del costo relativo alla maggiorazione in caso di decesso dell'Assicurato.

### 5. PRESTAZIONI ASSICURATE

La durata del Contratto: intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale sono operanti le prestazioni assicurate non può essere inferiore a 5 anni e non può essere superiore a 10 anni.

La Società a fronte del versamento di un premio unico – ed eventuali versamenti aggiuntivi – si impegna a corrispondere una prestazione:

- in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, come indicato al successivo punto 5.1 "PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO";
- alla scadenza del Contratto come indicato al successivo punto 5.2 "PRESTAZIONI ASSICURATE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO".

### 5.1 PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

In caso di decesso dell'Assicurato – nel corso della durata contrattuale, qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso e con i limiti indicati all'Art. 3 "LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA CASO MORTE" delle Condizioni di Assicurazione - la Società corrisponde, ai Beneficiari designati, una prestazione ottenuta come somma dei seguenti due importi:

- a) il controvalore delle quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente, calcolato moltiplicando il numero delle quote per il valore unitario delle quote del quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso, da parte della Società;
- b) la maggiorazione per la Garanzia Morte ottenuta applicando all'importo indicato al punto a) le percentuali di maggiorazione indicate nella Tabella che segue, determinate in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso:

<b>ETÀ DELL'ASSICURATO ALLA DATA DEL DECESSO (IN ANNI INTERI)</b>	<b>% DI MAGGIORAZIONE</b>
Fino a 40 anni	5,00%
Da 41 a 54 anni	2,00%
Da 55 a 64 anni	1,00%
Oltre 64 anni	0,20%

**La suddetta maggiorazione non può comunque essere superiore a 50.000,00 Euro.**

Per data di ricevimento della richiesta si intende:

- la data in cui il Contraente firma il Modulo di richiesta liquidazione presso il Soggetto Incaricato, riportata in calce al Modulo stesso;

oppure

- in caso di invio della richiesta di liquidazione direttamente alla Società la data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte della Società.

**La prestazione in caso di decesso potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati (premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi), sia per effetto, nel corso della durata contrattuale, del deprezzamento delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, sia per l'applicazione delle spese indicate al punto 10 "COSTI" che segue. Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dalla Società per la prestazione in caso di decesso. Il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote non viene assunto da Aviva Vita S.p.A. ma rimane a carico del Contraente.**

### 5.1 PRESTAZIONI ASSICURATE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Nel caso in cui l'Assicurato sia in vita alla data di scadenza contrattuale, la Società liquiderà, ai Beneficiari designati, il controvalore delle quote possedute alla data di scadenza del Contratto stesso. Tale controvalore delle quote viene calcolato moltiplicando il valore unitario delle quote alla data di scadenza per il numero delle quote possedute alla stessa data.

---

**La prestazione alla scadenza del Contratto potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati (premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi), sia per effetto, nel corso della durata contrattuale, del deprezzamento delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, sia per l'applicazione delle spese indicate al punto 10 "COSTI" che segue. Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dalla Società per la prestazione alla scadenza del Contratto. Il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote non viene assunto da Aviva Vita S.p.A. ma rimane a carico del Contraente.**

## **6. VALORE DELLA QUOTA**

Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi viene determinato giornalmente dalla Società, al netto di qualsiasi onere a carico dei Fondi come indicato al successivo punto 10.2 "SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI" e all'Art. 9 "SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI" del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi.

Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, la Società considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo.

Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi è pubblicato giornalmente sul quotidiano "IL SOLE 24 ORE" e sul sito internet [www.avivaitalia.it](http://www.avivaitalia.it).

Il controvalore delle quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente viene calcolato:

- relativamente alla prestazione assicurata in caso di decesso, sulla base del valore unitario delle quote del quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso, da parte della Società;
- relativamente alla prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, sulla base del valore unitario delle quote del giorno di scadenza del Contratto.
- relativamente al valore di riscatto, sulla base del valore unitario delle quote del quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per riscatto, da parte della Società.

Per data di ricevimento della richiesta si intende:

- la data in cui il Contraente firma il Modulo di richiesta liquidazione presso il Soggetto Incaricato, riportata in calce al Modulo stesso;
- oppure
- in caso di invio della richiesta di liquidazione direttamente alla Società la data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte della Società.

## **7. OPZIONI DI CONTRATTO**

La Società si impegna ad inviare almeno quattro mesi prima della data di scadenza del Contratto una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili alla scadenza del Contratto, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del capitale a scadenza in rendita.

Entro trenta giorni dalla data di scadenza del Contratto il Contraente ha la possibilità di richiedere di convertire il capitale a scadenza in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:

- a) una rendita annua vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
- b) una rendita annua vitalizia pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, fino a che l'Assicurato sia in vita;

- c) una rendita annua vitalizia, su due teste, quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Assicurato, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

La conversione del capitale a scadenza in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita non sia inferiore a 3.000,00 Euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

La Società si impegna a trasmettere almeno 60 giorni prima dell'esercizio dell'opzione, la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alle coperture assicurative per le quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse contenenti i coefficienti per la determinazione della rendita annua vitalizia rivalutabile di opzione e le modalità per la sua rivalutazione annuale.

## **C. INFORMAZIONI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE**

### **8. FONDI INTERNI ASSICURATIVI**

#### **8.1 FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA BPU 1**

- a) Denominazione: AVIVA BPU 1
- b) data di inizio di operatività: 1° Dicembre 2004
- c) categoria: Fondo Obbligazionario
- d) valuta di denominazione: Euro
- e) finalità: salvaguardare il capitale dalle oscillazioni dei mercati finanziari, consentendo una redditività derivante da investimenti concentrati nel comparto monetario ed obbligazionario
- f) orizzonte temporale minimo consigliato: breve – medio termine (2 – 3 anni)
- g) profilo di rischio: medio-basso
- h) volatilità media annua attesa: 1,71%
- i) composizione: la caratteristica principale del Fondo Interno Assicurativo è quella di investire gli attivi detenuti dalla Società in quote di uno o più Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR), sia di diritto comunitario che di diritto estero (armonizzati U.E.) che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE. Gli OICR utilizzati investono nei mercati Area Euro, Area USA, Area Asia e Paesi Emergenti. La ripartizione del capitale investito è la seguente:

<b>COMPARTO</b>	<b>MINIMO</b>	<b>MASSIMO</b>
Liquidità	0%	10%
Monetario	20%	70%
Obbligazionario	30%	70%

- l) inoltre non si esclude la possibilità di investire in parti di OICR o quote di Sicav promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo AVIVA, o da Società appartenenti al Gruppo BPU Banca.
- m) lo stile di gestione è volto alla protezione del valore delle quote, selezionando OICR obbligazionari a breve/medio termine, in un'ottica di ottimizzazione del rendimento del Fondo in relazione all'andamento dei tassi obbligazionari area Euro

- n) il *benchmark* adottato nella gestione del fondo AVIVA BPU 1 è composto da:
- **50% JPM Cash 6 Mesi** (investimenti monetari area Euro);
  - **40% JPM EMU Government** (investimento obbligazionario governativo area Euro);
  - **10% Merrill Lynch Euro Corporate** (investimenti obbligazionari corporate bond area Euro).
- Il parametro di riferimento è calcolato con il metodo “a proporzioni costanti” in cui i pesi degli indici che lo compongono vengono mantenuti costanti per tutta la durata della gestione. L'obiettivo della gestione è quello di replicare l'andamento dell'indice ottenendo risultati e rendimenti tendenti a quelli raggiunti dal *benchmark*
- o) il Fondo non prevede la distribuzione di proventi;
- p) modalità di valorizzazione delle quote: per la descrizione della modalità di valorizzazione delle quote, si rimanda al punto 8.5 “CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTI I FONDI INTERNI ASSICURATIVI” che segue.

## 8.2 FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA BPU 2

- a) Denominazione: AVIVA BPU 2
- b) data di inizio di operatività: 1° dicembre 2004
- c) categoria: Fondo Obbligazionario Misto
- d) valuta di denominazione: Euro
- e) finalità: consentire una significativa redditività derivante da investimenti concentrati prevalentemente nel comparto obbligazionario ed, in misura più contenuta, nei comparti monetario ed azionario
- f) orizzonte temporale minimo consigliato: breve – medio termine (2 – 5 anni)
- g) profilo di rischio del Fondo: medio
- h) volatilità media annua attesa: 3,87%
- i) composizione: la caratteristica principale del Fondo Interno Assicurativo è quella di investire gli attivi detenuti dalla Società in quote di uno o più Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR), sia di diritto comunitario che di diritto estero (armonizzati U.E.) che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE. Gli OICR utilizzati investono nei mercati Area Euro, Area USA, Area Asia e Paesi Emergenti. La ripartizione del capitale investito è la seguente:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Monetario	0%	35%
Obbligazionario	40%	85%
Azionario	5%	40%

- l) inoltre non si esclude la possibilità di investire in parti di OICR o quote di Sicav promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo AVIVA, o da Società appartenenti al Gruppo BPU Banca.
- m) lo stile di gestione è volto a consentire la crescita del valore delle quote mediante una politica di investimento prevalentemente orientata al comparto obbligazionario governativo area Euro, in un'ottica di ottimizzazione del rendimento del Fondo in relazione all'andamento della curva a medio termine dei tassi ed, in misura più contenuta, ai comparti monetario e azionario
- n) il *benchmark* adottato nella gestione del Fondo AVIVA BPU 2 è composto da:
- **15% JPM Cash 6 Mesi** (investimenti monetari area Euro);
  - **60% JPM EMU Government** (investimento obbligazionario governativo area Euro);

- **5% Merrill Lynch Euro Corporate** (investimenti obbligazionari corporate bond area Euro);
- **15% MSCI Europe** (investimenti azionari area Euro);
- **5% MSCI North America** (investimenti azionari area nord America);

Il parametro di riferimento è calcolato con il metodo “a proporzioni costanti” in cui i pesi degli indici che lo compongono vengono mantenuti costanti per tutta la durata della gestione.

L'obiettivo della gestione è quello di replicare l'andamento dell'indice ottenendo risultati e rendimenti tendenti a quelli raggiunti dal *benchmark*.

- o) il Fondo non prevede la distribuzione di proventi;
- p) modalità di valorizzazione delle quote: per la descrizione della modalità di valorizzazione delle quote, si rimanda al punto 8.5 “CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTI I FONDI INTERNI ASSICURATIVI” che segue.

### 8.3 FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA BPU 3

- a) Denominazione: AVIVA BPU 3
- b) data di inizio di operatività: 1° Dicembre 2004
- c) categoria: Fondo Bilanciato
- d) valuta di denominazione: Euro
- e) finalità: consentire una significativa redditività derivante da investimenti concentrati in larga misura sia nel comparto obbligazionario che in quello azionario, con possibile variabilità dei risultati nel corso del tempo
- f) orizzonte temporale minimo consigliato: medio - lungo termine (3-7 anni)
- g) profilo di rischio del Fondo: medio
- h) volatilità media annua attesa: 7,11%
- i) composizione: la caratteristica principale del Fondo Interno Assicurativo è quella di investire gli attivi detenuti dalla Società in quote di uno o più Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR), sia di diritto comunitario che di diritto estero (armonizzati U.E.) che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE. Gli OICR utilizzati investono nei mercati Area Euro, Area USA, Area Asia e Paesi Emergenti. La ripartizione del capitale investito è la seguente:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Monetario	0%	20%
Obbligazionario	40%	80%
Azionario	20%	60%

- l) inoltre non si esclude la possibilità di investire in parti di OICR o quote di Sicav promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo AVIVA, o da Società appartenenti al Gruppo BPU Banca.
- m) lo stile di gestione è di tipo bilanciato per cui la composizione del portafoglio è ripartita tra investimenti del comparto obbligazionario e azionario. Gli investimenti obbligazionari sono rivolti principalmente verso l'area governativa Euro, mentre la componente azionaria è prevalentemente rivolta ai paesi europei e marginalmente ai paesi dell'America del nord e dell'area pacifico
- n) il *benchmark* adottato nella gestione del Fondo AVIVA BPU 3 è composto da:
- **5% Merrill Lynch Euro Corporate** (investimenti obbligazionari corporate bond area Euro);
  - **55% JPM EMU Government** (investimento obbligazionario governativo area Euro);

- **25% MSCI Europe** (investimenti azionari dell'area Euro);
- **5% MSCI Pacific** (investimenti azionari dell'area pacifico);
- **10% MSCI North America** (investimenti azionari area nord America).

Il parametro di riferimento è calcolato con il metodo “a proporzioni costanti” in cui i pesi degli indici che lo compongono vengono mantenuti costanti per tutta la durata della gestione.

L'obiettivo della gestione è quello di replicare l'andamento dell'indice ottenendo risultati e rendimenti tendenti a quelli raggiunti dal *benchmark*.

- o) il Fondo non prevede la distribuzione di proventi
- p) modalità di valorizzazione delle quote: per la descrizione della modalità di valorizzazione delle quote, si rimanda al punto 8.5 “CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTI I FONDI INTERNI ASSICURATIVI” che segue.

#### 8.4 FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA BPU 4

- a) Denominazione: AVIVA BPU 4
- b) data di inizio di operatività: 1° dicembre 2004
- c) categoria: Fondo Azionario
- d) valuta di denominazione: Euro
- e) finalità: consentire una significativa redditività derivante da investimenti orientati in larga misura nel comparto azionario, con possibile variabilità dei risultati nel corso del tempo
- f) l'orizzonte temporale minimo consigliato: medio- lungo termine (5- 10 anni)
- g) profilo di rischio del Fondo: medio-alto
- h) volatilità media annua attesa: 12,97%
- i) composizione: la caratteristica principale del Fondo Interno Assicurativo è quella di investire gli attivi detenuti dalla Società in quote di uno o più Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR), sia di diritto comunitario che di diritto estero (armonizzati U.E.) che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE. Gli OICR utilizzati investono nei mercati Area Euro, Area USA, Area Asia e Paesi Emergenti. La ripartizione del capitale investito è la seguente:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Monetario	0%	20%
Obbligazionario	10%	50%
Azionario	50%	90%

- l) inoltre non si prevede la possibilità di investire in parti di OICR o quote di Sicav promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo AVIVA, o da Società appartenenti al Gruppo BPU Banca.
- m) lo stile di gestione mira ad una significativa crescita del valore delle quote del Fondo cogliendo le opportunità di crescita offerte dai mercati azionari con investimenti rivolti nelle aree Euro, nord America e marginalmente Pacifico. La componente obbligazionaria investe esclusivamente nell'area governativa Euro
- n) il *benchmark* adottato nella gestione del fondo AVIVA BPU 4 è composto da:
- **30% JPM EMU Government** (investimento obbligazionario governativo area Euro);
  - **40% MSCI Europe** (investimenti azionari dell'area Euro);
  - **5% MSCI Pacific** (investimenti azionari dell'area pacifico);
  - **25% MSCI North America** (investimenti azionari area nord America).

---

Il parametro di riferimento è calcolato con il metodo “a proporzioni costanti” in cui i pesi degli indici che lo compongono vengono mantenuti costanti per tutta la durata della gestione. L'obiettivo della gestione è quello di replicare l'andamento dell'indice ottenendo risultati e rendimenti competitivi rispetto al *benchmark*.

- o) il Fondo non prevede la distribuzione di proventi;
- p) la modalità di valorizzazione delle quote: per la descrizione della modalità di valorizzazione delle quote, si rimanda al punto 8.5 “CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTI I FONDI INTERNI ASSICURATIVI” che segue.

## **8.5 CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTI I FONDI INTERNI ASSICURATIVI**

Modalità di valorizzazione delle quote: il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero di ciascun Fondo Interno Assicurativo per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data ciascun Fondo Interno Assicurativo. Il patrimonio netto giornaliero dei Fondi Interni Assicurativi viene determinato in base alla valorizzazione – a valori correnti di mercato – di tutte le attività di pertinenza dei Fondi, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico dei Fondi di cui al successivo punto 10.2 “SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI” ed all’Art. 9 “SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI” del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi. Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, la Società considererà il valore unitario delle quote del primo giorno di Borsa aperta successiva. Il valore unitario delle quote, quale risulta dal prospetto giornaliero, viene pubblicato sul quotidiano finanziario “IL SOLE 24 ORE”. La Società si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi.

Tempistica di valorizzazione delle quote: il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo sopra indicato è determinato quotidianamente dalla Società utilizzando per la valorizzazione delle attività di pertinenza del Fondo medesimo il prezzo di mercato del secondo giorno precedente a quello di valorizzazione ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali. I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali.

Nel caso in cui sopravvengono eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti i Fondi Interni Assicurativi la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibile. Per “Evento di Turbativa dei Mercati” si intende, con riferimento agli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti i Fondi Interni Assicurativi, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all'utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell'investimento. L'eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati è ammesso per soli fini di copertura o al fine di realizzare una gestione efficace del portafoglio di ciascun Fondo Interno Assicurativo nel rispetto comunque delle disposizioni introdotte dal provvedimento ISVAP nr 297/1996 e sue successive modifiche.

**La normativa assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi.**



Per misurare il profilo di rischio dei Fondi viene utilizzata la volatilità quale indicatore del livello di rischio insito nell'investimento associato alla variabilità dei tassi di rendimento. In via generale le classi di volatilità possono essere schematicamente rappresentate secondo la seguente tabella, elaborata dall'ISVAP:

<b>VOLATILITÀ</b>	<b>PROFILO DI RISCHIO</b>
0-1	Basso
1-3	Medio Basso
3-8	Medio
8-15	Medio alto
15-25	Alto
>25	Molto alto

La Società si riserva di affidare la gestione dei Fondi Interni Assicurativi e le relative scelte di investimento a qualificate Società di Gestione del Risparmio (Pioneer Investment Management SGRpA, Galleria San Carlo 6 20122 Milano), nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio da essa predefiniti, attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation. La Società ha comunque l'esclusiva responsabilità nel confronto degli Assicurati per l'attività di gestione dei Fondi.

La Società di revisione dei Fondi Interni Assicurati è Reconta Ernst & Young S.p.A. con sede in Via della Chiusa, 2 - 20123 MILANO.

## **9. CREDITI DI IMPOSTA**

I Fondi Interni Assicurativi AVIVA BPU 1 - AVIVA BPU 2 - AVIVA BPU 3 - AVIVA BPU 4 – attualmente investono gli attivi in quote di uno o più OICR che sono esenti da imposizione fiscale; pertanto, non vi sarà il riconoscimento di alcun credito di imposta.

## **D. INFORMAZIONI SUI COSTI E REGIME FISCALE**

### **10. COSTI**

#### **10.1 COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SUL CONTRAENTE**

##### **10.1.1 COSTI GRAVANTI SUL PREMIO**

- Premio unico:  
non vengono applicate spese di ingresso sul premio unico versato alla conclusione del Contratto;
- Versamenti aggiuntivi:  
i costi applicati sui versamenti aggiuntivi effettuati sono pari all'aliquota corrispondente al cumulo dei versamenti effettuati fino a quel momento (premio unico più eventuali altri versamenti aggiuntivi):

<b>CUMULO VERSAMENTI (PREMIO UNICO + VERSAMENTI AGGIUNTIVI)</b>	<b>SPESA %</b>
Da € 4.500,00 a € 5.000,00	3,00%
Da € 5.000,01 a € 25.000,00	2,50%
Da € 25.000,01 a € 50.000,00	2,00%
Da € 50.000,01 a € 100.000,00	1,50%
Da € 100.000,01 ed oltre	1,00%

### 10.1.2 COSTI PER RISCATTO E SOSTITUZIONE FONDI INTERNI ASSICURATIVI

#### Costi in caso di riscatto totale o parziale

Il valore di riscatto si ottiene applicando controvalore delle units da riscattare la penalità di riscatto, determinata in funzione dell'epoca in cui viene effettuata la richiesta di riscatto ed indicata nella seguente Tabella:

<b>ANNO DELLA RICHIESTA DI RISCATTO</b>	<b>PENALITÀ DI RISCATTO</b>
I anno	Non ammesso
II anno	2,00%
III anno	1,50%
IV anno	1,00%
V anno	0,50%
Dal VI anno	0,00%

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri previsti per il riscatto totale; viene trattenuta una ulteriore spesa fissa di 20,00 Euro per ogni riscatto parziale.

#### Costi in caso di sostituzione Fondi Interni Assicurativi

In caso di sostituzione dei Fondi Interni Assicurativi precedentemente scelti con altri Fondi Interni Assicurativi, è prevista una spesa fissa a carico del Contraente di 20,00 Euro. Le prime due sostituzioni sono gratuite.

### 10.2 COSTI GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

#### Remunerazione della Società

	<b>AVIVA BPU 1</b>	<b>AVIVA BPU 2</b>	<b>AVIVA BPU 3</b>	<b>AVIVA BPU 4</b>
Commissioni di gestione applicata dalla Società su base annua	1,30%	1,50%	1,70%	1,90%

La commissione di gestione viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote dei Fondi Interni Assicurativi stessi.

#### Remunerazione della SGR (relativa all'acquisto di OICR da parte dei Fondi)

Si precisa che la commissione annua massima applicata dalla Società di Gestione (SGR) alla data di costituzione dei Fondi Interni Assicurativi non è superiore a:

	<b>OICR COMPARTO AZIONARIO</b>	<b>OICR COMPARTO OBBLIGAZION.</b>	<b>OICR COMPARTO MONETARIO</b>
Oneri di sottoscrizione e rimborso OICR	0%	0%	0%
Commissione annua massima alla data di costituzione dei Fondi	1,60%	1,20%	0,75%

In ogni caso, la percentuale massima delle commissioni di gestione prelevate da parte della Società di Gestione (SGR) è pari a 1,80% su base annua.

#### Altri costi

Sul patrimonio di ciascun Fondo Interno Assicurativo incidono inoltre:

- Gli oneri di intermediazione e le spese di negoziazione, amministrazione e custodia delle attività.

- 
- b) Le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote.
  - c) I compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 10 "REVISIONE CONTABILE" del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi.
  - d) Ogni altro onere, anche fiscale, posto a carico dei Fondi.

Si precisa altresì che su ciascun OICR possono gravare una serie di oneri ulteriori che riducono il valore unitario delle relative quote quali, ad esempio, le spese di pubblicazione del valore della quota, gli oneri di intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, i costi di Banca Depositaria e di transfer agent.

Gli oneri inerenti l'acquisizione e dismissione delle attività di ciascun Fondi Interno Assicurativo non sono quantificabili a priori in quanto variabili.

Per la quantificazione storica dei costi di cui sopra si rimanda al punto 27. TOTAL EXPENSES RATIO (TER) della Nota Informativa che segue.

## **11. REGIME FISCALE**

### **11.1 IMPOSTA SUI PREMI**

I premi versati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

### **11.2 DETRAIBILITÀ FISCALE DEI PREMI**

Sui premi versati per le assicurazioni sulla vita di "PURO RISCHIO", intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, fino ad un massimo di Euro 1.291,14, viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi.

Qualora soltanto una componente del premio versato per l'assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione d'imposta spetta esclusivamente con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dalla Società.

Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato - se persona diversa dal Contraente - risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.

Ai fini della detrazione d'imposta devono essere considerati, oltre ai premi versati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi versati dal Contraente a fronte di assicurazioni sulla vita o assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d'imposta), fermo restando il sopraindicato limite massimo di Euro 1.291,14.

Sui premi versati per le assicurazioni sulla vita "DI RISPARMIO", intendendosi per tali le assicurazioni che prevedono l'investimento dei premi finalizzato alla tutela del risparmio, non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale.

### **11.3 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE**

Come da disposizioni alla data di redazione della presente Nota Informativa, le somme liquidate in caso di decesso, di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell'Assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita ai sensi dell'Art. 6 comma 2 del D. P. R. 917 del 22/12/1986.

Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni sul rendimento finanziario maturato:

- a) se corrisposto in forma di capitale, in base al D. Lgs. n. 47 del 18/2/2000, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'Art. 26-ter, comma 1 del D.P.R. 600/1973 nella misura prevista dall'Art. 7 del D. L. nr. 461 del 21/11/1997 (attualmente 12,50%). L'imposta è

---

applicata sulla differenza fra il capitale da corrispondere e l'ammontare dei premi pagati, applicando a tale importo un equalizzatore, vale a dire un elemento di rettifica, finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione annuale per maturazione, calcolato tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, dei tassi di rendimento dei titoli di Stato, nonché della data di pagamento della stessa. In base alla normativa vigente gli elementi di rettifica saranno stabiliti da apposito decreto del Ministro delle Finanze;

- b) se corrisposte in forma di rendita, all'atto della conversione sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al punto a). Successivamente, durante il periodo di erogazione della rendita, i rendimenti sono assoggettati annualmente ad una imposta del 12,50% ai sensi del D. Lgs. n. 47 del 18/02/2000.

La predetta imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del D.P.R. 600/1973 non deve essere applicata relativamente alle somme corrisposte a soggetti che esercitano attività d'impresa. Infatti, ai sensi della normativa vigente, i proventi della medesima specie conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d'impresa.

#### **11.4 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTABILITÀ**

Ai sensi dell'Art.1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza del Contratto non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

#### **11.5 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO**

Ai sensi dell'art.1920 del codice civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

### **E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

#### **12. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO, DI PAGAMENTO DEL PREMIO E DI CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE**

##### **12.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente ha versato il premio unico e unitamente all'Assicurato - se persona diversa - ha sottoscritto la Proposta-Certificato.

##### **12.2 DECORRENZA DEL CONTRATTO**

Le prestazioni di cui al punto 5. "PRESTAZIONI ASSICURATE" della presente Nota Informativa decorrono dal quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di conclusione del Contratto, fatto salvo il mancato ricevimento del premio da parte della Società.

La data di decorrenza del Contratto viene indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma, che viene inviata al Contraente.

##### **12.3 PREMIO UNICO**

L'importo del premio unico viene indicato dal Contraente all'atto della sottoscrizione della Proposta, in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate.

Il premio deve essere versato dal Contraente alla Società alla data di conclusione del Contratto.

L'importo minimo del premio unico è pari a Euro 4.000,00.

---

#### **12.4 VERSAMENTI AGGIUNTIVI**

Dal giorno successivo alla data di decorrenza del Contratto è possibile in qualsiasi momento integrare il Contratto con versamenti aggiuntivi di importo almeno pari a Euro 500,00.

Nel caso in cui decida di effettuare versamenti aggiuntivi, il Contraente deve utilizzare il **Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi**.

Il pagamento di ciascun versamento aggiuntivo avviene al momento della sottoscrizione di tale **Modulo**.

I versamenti aggiuntivi vengono fatti confluire nei Fondi Interni Assicurativi nei quali risultano investite in quel momento le quote possedute dal Contraente sulla base della composizione percentuale dei versamenti in vigore al momento della sottoscrizione del **Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi**.

#### **12.5 MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL PREMIO UNICO E DEI VERSAMENTI AGGIUNTIVI**

Il pagamento del premio unico e dei versamenti aggiuntivi deve essere effettuato mediante procedura di addebito sul conto corrente del Contraente.

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dei premi fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

Ai fini di non ostacolare la prosecuzione del rapporto, in caso di estinzione del conto corrente bancario del Contraente, la Società provvederà ad indicare al Contraente possibili diverse modalità di pagamento dei versamenti aggiuntivi quali ad esempio bonifico bancario.

#### **12.6 CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE**

Questo Contratto si distingue dalle forme assicurative tradizionali in quanto il capitale viene espresso in quote di Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente.

Al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, il Contraente decide in quali Fondi Interni Assicurativi, tra quelli abbinati al presente Contratto, investire il premio unico e gli eventuali versamenti aggiuntivi.

Ai fini della determinazione del numero di quote, si procede come segue:

- il premio unico viene:
  - diviso per il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente del quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di conclusione del Contratto;
- gli eventuali versamenti aggiuntivi vengono:
  - diminuiti delle spese applicate dalla Società di cui al precedente punto 10.1.1 “SPESE GRAVANTI SUL CONTRATTO”;
  - divisi per il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente, del quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di addebito del versamento aggiuntivo sul conto corrente del Contraente.

### **13. LETTERA DI CONFERMA DI INVESTIMENTO DEL PREMIO**

La **Lettera Contrattuale di Conferma** viene inviata dalla Società al Contraente a seguito del pagamento del premio unico entro 10 giorni lavorativi dalla data di decorrenza e contiene le seguenti informazioni:

- il numero di Polizza, che identifica definitivamente il Contratto;
- la data di decorrenza del Contratto (che coincide con la data di valorizzazione);
- la durata contrattuale;

- 
- il premio unico corrisposto;
  - il premio investito alla data di decorrenza del Contratto;
  - relativamente ai Fondi Interni Assicurativi prescelti:
    - il numero di quote attribuite;
    - il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

A seguito del pagamento del versamento aggiuntivo la Società invia al Contraente una **Lettera di Conferma Versamento Aggiuntivo**, entro 10 giorni lavorativi dalla data di investimento, con la quale si danno le seguenti informazioni:

- la conferma dell'avvenuto ricevimento del versamento aggiuntivo, da parte della Società;
- la data di investimento del versamento aggiuntivo (che coincide con la data di valorizzazione);
- il versamento aggiuntivo effettuato;
- il versamento aggiuntivo investito alla data di investimento;
- relativamente a ciascun Fondo Interno Assicurativo:
  - il numero delle quote attribuite a fronte del versamento investito;
  - il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

#### **14. RISCATTO**

Qualora sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto.

In caso di riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del contratto, mentre in caso di liquidazione del valore di riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per le quote residue, in riferimento alle quali restano confermate le condizioni previste dal presente Contratto.

Per esercitare la sua scelta il Contraente deve compilare il Modulo di richiesta di liquidazione o inviare una comunicazione scritta alla Società a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto.

La Società corrisponde al Contraente il valore di riscatto - parziale o totale - al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto alla Società la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

#### RISCATTO TOTALE

Il valore di riscatto viene calcolato nei termini seguenti ed è pari a:

- a) il controvalore delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle quote del quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione da parte della Società;
- a) l'importo così determinato, denominato valore di riscatto totale, viene corrisposto per intero qualora siano trascorsi interamente almeno cinque anni dalla data di decorrenza del Contratto. Nel caso contrario, il valore di riscatto si ottiene applicando all'importo sopra definito la penalità di riscatto indicate al precedente punto 10.1.2 "COSTI PER RISCATTO E SOSTITUZIONE FONDI INTERNI ASSICURATIVI".

Per data di ricevimento della richiesta si intende:

- la data in cui il Contraente firma il Modulo di richiesta liquidazione presso il Soggetto Incaricato, riportata in calce al Modulo stesso;
- oppure

- 
- in caso di invio della richiesta di liquidazione direttamente alla Società la data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte della Società.

#### RISCATTO PARZIALE

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, è data facoltà al Contraente di chiedere alla Società la liquidazione del valore di riscatto anche in misura parziale, a condizione che:

- l'importo lordo riscattato risulti non inferiore a 1.500,00 Euro;
- il controvalore del capitale residuo espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo non risulti inferiore a 1.500,00 Euro.

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri previsti per il riscatto totale; il valore di riscatto parziale si ottiene applicando all'importo sopra definito la penalità di riscatto e le spese fisse indicate al precedente punto 10.1.2 "COSTI PER RISCATTO E SOSTITUZIONE FONDI INTERNI ASSICURATIVI".

È possibile richiedere un successivo riscatto parziale soltanto dopo 12 mesi dalla precedente richiesta.

**Per qualsiasi informazione relativa al calcolo del valore di riscatto, il Contraente può rivolgersi direttamente ad AVIVA Vita S.p.A. – V.le Abruzzi 94 – 20131 Milano - numero verde 800 - 508974 – fax 02/27.75.490 – e-mail: liquidazioni\_vita@avivaitalia.it**

**È necessario tener presente che l'interruzione volontaria del Contratto potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici ed il non pieno recupero da parte del Contraente della somma dei versamenti effettuati (premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi). Il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati, nel corso della durata contrattuale, sia per effetto del deprezzamento del valore unitario delle quote, sia per l'applicazione dei Costi indicati al punto 10 "COSTI" che precede, sia per l'applicazione dell'eventuale penalità di riscatto. Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dalla Società per il valore di riscatto.**

#### **15. OPERAZIONI DI SOSTITUZIONE FONDI INTERNI ASSICURATIVI**

Dal giorno successivo alla data di decorrenza del Contratto, il Contraente può chiedere alla Società, utilizzando il **Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi**, il trasferimento totale o parziale del controvalore delle quote dei Fondi Interni Assicurativi inizialmente scelti, ad altri dei Fondi Interni Assicurativi, tra quelli previsti dal presente Contratto.

Le prime due sostituzioni effettuate sono completamente gratuite, mentre ogni sostituzione successiva sarà gravata da una spesa fissa indicata al precedente punto 10.1.2 "COSTI PER RISCATTO E SOSTITUZIONE FONDI INTERNI ASSICURATIVI".

Il controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo precedentemente scelto viene così trasformato in controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo scelto al momento della richiesta di sostituzione.

La conversione viene effettuata nei termini seguenti:

- viene determinato il controvalore del numero di quote del Fondo Interno Assicurativo precedentemente scelto dal Contraente, moltiplicando il valore unitario delle quote del quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, del **Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi** per il numero delle quote possedute alla stessa data;

- 
- detto importo, al netto delle spese indicate al paragrafo 10.1.2 “COSTI PER RISCATTO E SOSTITUZIONE FONDI INTERNI ASSICURATIVI” viene diviso per il valore unitario delle quote dei nuovi Fondi Interni Assicurativi, dello stesso giorno. La spesa fissa non si applica alle prime due sostituzioni.

Per data di ricevimento della richiesta si intende:

- la data in cui il Contraente firma il Modulo Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi presso il Soggetto Incaricato, riportata in calce al Modulo stesso;
- oppure
- in caso di invio della richiesta direttamente alla Società la data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte della Società.

La Società invia una **Lettera di Conferma Sostituzione Fondo**, che informa dell'avvenuta sostituzione del Fondo Interno Assicurativo ed indica per i nuovi e vecchi Fondi:

- il prezzo (valore unitario) e la data al quale è avvenuto il trasferimento;
- il numero di quote vendute ed acquistate;
- il controvalore del numero delle quote alla data della sostituzione.

## **16. DIRITTO DI RECESSO**

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dal momento della conclusione del contratto come disciplinato dal punto 12.1 “CONCLUSIONE DEL CONTRATTO” che precede.

Il Contraente per esercitare il diritto di recesso deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato e/o inviare alla Società una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato – alla Società seguente indirizzo:

AVIVA VITA S.P.A.  
VIALE ABRUZZI 94  
20131 MILANO

La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, rimborserà:

- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società antecedentemente alla data di decorrenza del contratto il premio versato;
- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società dal giorno della data di decorrenza del contratto il premio versato maggiorato o diminuito della differenza fra il valore unitario delle quote del quarto giorno di Borsa aperto successivo al ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso ed il valore unitario delle stesse alla data di decorrenza, moltiplicato per il numero delle quote acquisite alla data di decorrenza del Contratto. Qualora - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, la Società considererà, il valore unitario delle quote del primo giorno di Borsa aperta successivo.

## **17. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

### **17.1 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ**

La Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto - verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento – entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata allo specifico Art. 22 “PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ” delle Condizioni di Assicurazione.



---

## **17.2 PRESCRIZIONE**

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da qualsiasi contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

## **18. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO**

In base all'art. 108 del D. Leg. 174/1995 al Contratto si applica la legge italiana.

## **19. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO**

Il Contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione, in tal caso spetta alla Società proporre quella da utilizzare.

## **20. RECLAMI**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

AVIVA VITA S.P.A.  
SERVIZIO RECLAMI  
VIALE ABRUZZI 94  
20131 MILANO  
TELEFAX 02 2775 245  
RECLAMI\_VITA@AVIVAITALIA.IT

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi:

ISVAP  
SERVIZIO TUTELA DEGLI UTENTI  
VIA DEL QUIRINALE 21- 00187 ROMA  
TELEFONO 06.42.133.1,  
corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

In relazione alle controversie inerenti l'entità delle somme da corrispondere o l'interpretazione del contratto si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

## **21. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE PER IL CONTRAENTE**

La Società, si impegna a comunicare, su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto della gestione dei Fondi Interni Assicurativi. Il rendiconto della gestione dei Fondi Interni Assicurati è disponibile anche sul sito del Gruppo AVIVA [www.avivaitalia.it](http://www.avivaitalia.it).

## **22. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO**

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente qualunque variazione della sua denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo.

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni nelle informazioni contenute nella Nota Informativa o nel Regolamento del Fondo a seguito di modifiche nella normativa applicabile al Contratto, la Società si impegna a fornire tempestivamente al Contraente ogni necessaria precisazione.

---

La Società trasmette entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa, unitamente all'aggiornamento dei dati storici di cui alla successiva Sezione F e alla Sezione 6 della Scheda Sintetica, contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;
- c) numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di sostituzione dei Fondi Interni Assicurativi;
- d) numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento;
- e) numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento;

La Società si impegna a comunicare per iscritto al Contraente qualora in corso di contratto il controvalore delle quote complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione deve essere effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

## F. DATI STORICI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI


### 23. DATI STORICI DI RENDIMENTO

Qui di seguito viene riportato per ogni Fondo Interno Assicurativo:


- un grafico a barre riportante il rendimento annuo del Fondo stesso ed il relativo benchmark;
- un grafico lineare riportante l'andamento del valore della quota del Fondo ed il relativo benchmark.

AVIVA BPU 1 - grafico a barre con indicazione del rendimento del Fondo al 31 Dicembre 2004.

Il rendimento si riferisce al solo mese di dicembre in quanto il Fondo Interno Assicurativo è stato istituito il 1° Dicembre 2004.




AVIVA BPU 1 - andamento della quota e del benchmark




AVIVA BPU 2 - grafico a barre con indicazione del rendimento del Fondo al 31 Dicembre 2004.

Il rendimento si riferisce al solo mese di dicembre in quanto il Fondo Interno Assicurativo è stato istituito il 1° Dicembre 2004.




AVIVA BPU 2 - andamento della quota e del benchmark




AVIVA BPU 3 - grafico a barre con indicazione del rendimento del Fondo al 31 Dicembre 2004.

Il rendimento si riferisce al solo mese di dicembre in quanto il Fondo Interno Assicurativo è stato istituito il 1° Dicembre 2004.




AVIVA BPU 3 - andamento della quota e del benchmark




AVIVA BPU 4 - grafico a barre con indicazione del rendimento del Fondo al 31 Dicembre 2004.

Il rendimento si riferisce al solo mese di dicembre in quanto il Fondo Interno Assicurativo è stato istituito il 1° Dicembre 2004.



AVIVA BPU 4 - andamento della quota e del benchmark



**Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri**

## 24. DATI STORICI DI RISCHIO

I Fondi Interni Assicurati sono stati istituiti il 1° dicembre 2004 quindi non è possibile effettuare il confronto tra la volatilità dichiarata *ex ante*, quella rilevata *ex post* e quella del *benchmark*.

## 25. TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI EFFETTIVI DI CIASCUN FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Qui di seguito viene riportato a partire dalla data di costituzione di ciascun Fondo del 1° dicembre 2004 al 31 dicembre 2004 il rapporto percentuale, fra il totale dei costi posti a carico di ciascun Fondo Interno Assicurativo ed il patrimonio rilevato.

ANNO 2004				
	AVIVA BPU 1	AVIVA BPU 2	AVIVA BPU 3	AVIVA BPU 4
TER	2,20%	2,64%	3,10%	3,17%
<b>COSTI GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI</b>				
Commissioni di gestione	1,30%	1,50%	1,70%	1,90%
Commissione di eventuale <i>overperformance</i>				
TER degli OICR sottostanti	0,84%	1,08%	1,21%	1,12%
Oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività				
Spese di amministrazione e di custodia	0,002%	0,002%	0,006%	0,006%
Spese di revisione e certificazione del Fondo	0,02%	0,02%	0,05%	0,05%
Spese di pubblicazione del valore della quota	0,04%	0,04%	0,13%	0,13%
Altri costi gravanti sul Fondo (specificare)	0%	0%	0%	0%

La quantificazione dei costi fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul Contraente, riportati al punto 10.1. "COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SUL CONTRAENTE" che precede.

## 26. TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL FONDO

I Fondi interni Assicurativi a cui tale prodotto è collegato sono stati istituiti il 1° dicembre 2004, appare pertanto poco significativo indicare il tasso di movimentazione del portafoglio di ciascun Fondo Interno Assicurativo registrato in un solo mese di vita di ciascun Fondo.

**Aviva Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.**

**Il rappresentante legale  
Cesare Brugola**



### 3. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

#### ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Con il presente Contratto, Aviva Vita S.p.A. - di seguito definita Società - a fronte del versamento di un premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi si impegna:

- a corrispondere una prestazione in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, come indicato al successivo Art. 2.1 "PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO";
- a corrispondere una prestazione alla scadenza del Contratto come indicato al successivo Art. 2.2 "PRESTAZIONI ASSICURATE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO".
- ad investire i versamenti effettuati dal Contraente - al netto delle spese - in quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato;

#### ART. 2 PRESTAZIONI ASSICURATE

##### 2.1 PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

In caso di decesso dell'Assicurato – nel corso della durata contrattuale, qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso e con i limiti indicati all'Art. 3 "LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA CASO MORTE" che segue - la Società corrisponde, ai Beneficiari designati, una prestazione - Capitale Caso Morte - ottenuta come somma dei seguenti due importi:

- a) il controvalore delle quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente, calcolato moltiplicando il numero delle quote per il valore unitario delle stesse del quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso, da parte della Società;
- b) la maggiorazione per la Garanzia Morte ottenuta applicando all'importo indicato al punto a) le percentuali di maggiorazione indicate nella Tabella che segue, determinate in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso:

<b>ETÀ DELL'ASSICURATO ALLA DATA DEL DECESSO (IN ANNI INTERI)</b>	<b>% DI MAGGIORAZIONE</b>
Fino a 40 anni	5,00%
Da 41 a 54 anni	2,00%
Da 55 a 64 anni	1,00%
Oltre 64 anni	0,20%

La suddetta maggiorazione non può comunque essere superiore a 50.000,00 Euro.

Per data di ricevimento della richiesta si intende:

- la data in cui il Contraente firma il Modulo di richiesta liquidazione presso il Soggetto Incaricato, riportata in calce al Modulo stesso;

oppure

- in caso di invio della richiesta di liquidazione direttamente alla Società la data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte della Società.

**La prestazione in caso di decesso - Capitale Caso Morte - potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati (premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi), sia**



---

**per effetto, nel corso della durata contrattuale, del deprezzamento delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, sia per l'applicazione delle spese indicate all'Art. 17 "SPESE" che segue.**

**Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dalla Società per la prestazione in caso di decesso.**

## **2.2 PRESTAZIONI ASSICURATE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO**

Nel caso in cui l'Assicurato sia in vita alla data di scadenza contrattuale, la Società liquiderà, ai Beneficiari designati, il controvalore delle quote possedute alla data di scadenza del Contratto stesso. Tale controvalore delle quote viene calcolato moltiplicando il valore unitario delle quote alla data di scadenza per il numero delle quote possedute alla stessa data.

**La prestazione alla scadenza del Contratto potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati (premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi), sia per effetto, nel corso della durata contrattuale, del deprezzamento delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, sia per l'applicazione delle spese indicate all'Art. 17 "SPESE" che segue.**

**Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dalla Società per la prestazione alla scadenza del Contratto.**

## **ART. 3 LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA CASO MORTE**

La maggiorazione per la Garanzia Morte di cui al punto b) del precedente Art. 2.1 "PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO" non verrà applicata, qualora il decesso dell'Assicurato:

- a) avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto;
- b) avvenga entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto e sia dovuto a infezione da HIV, sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
- c) sia causato da:
  - dolo del Contraente o dei Beneficiari;
  - partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
  - partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano;
  - incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
  - suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore del Contratto (data di decorrenza), o trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione del Contratto stesso;
  - stato di ubriachezza nonché uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili.

La limitazione di cui alla lettera a) non verrà applicata qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;

- 
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza;
  - di infortunio - intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso – avvenuto dopo la data di decorrenza.

#### **ART. 4 OPZIONE DI RENDITA VITALIZIA**

La Società si impegna ad inviare almeno quattro mesi prima della data di scadenza del Contratto una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili alla scadenza del Contratto, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del capitale a scadenza in rendita.

Entro trenta giorni dalla data di scadenza del Contratto, il capitale a scadenza può essere convertito in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:

- a) una rendita annua vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
- b) una rendita annua vitalizia pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, fino a che l'Assicurato sia in vita;
- c) una rendita annua vitalizia, su due teste, quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Assicurato, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

La conversione del capitale a scadenza in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita non sia inferiore a 3.000,00 Euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

La Società si impegna a trasmettere almeno 60 giorni prima dell'esercizio dell'opzione, la Scheda sintetica, la Nota informativa e le Condizioni di assicurazione relative alle coperture assicurative per le quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse contenenti i coefficienti per la determinazione della rendita annua vitalizia rivalutabile di opzione e le modalità per la sua rivalutazione annuale.

#### **ART. 5 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ**

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Proposta-Certificato, dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dai Regolamenti dei Fondi Interni Assicurativi, dalla Lettera Contrattuale di Conferma e dalle eventuali Appendici al Contratto, firmate dalla Società stessa. Per tutto quanto non espressamente qui regolato, valgono le Norme di Legge.

#### **ART. 6 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO**

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Nel caso in cui l'Assicurato non coincida con il Contraente è necessario consegnare – al momento della stipula del Contratto - la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell'Assicurato stesso per la corretta individuazione della sua età.

Trascorsi 6 mesi dalla data di decorrenza del Contratto lo stesso non è contestabile per le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

---

## ART. 7 CONFLITTO DI INTERESSI

AVIVA Vita S.p.A., Società che commercializza il presente Contratto, è partecipata da BPU Banca S.c.a.r.l.. Il prodotto viene distribuito da Banca Popolare di Bergamo S.p.A. facente parte del Gruppo Banche Popolari Unite (BPU Banca).

## ART. 8 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente ha versato il premio unico e unitamente all'Assicurato - se persona diversa – ha sottoscritto la Proposta-Certificato.

## ART. 9 DECORRENZA DEL CONTRATTO

Le prestazioni di cui all'Art. 2 "PRESTAZIONI ASSICURATE" decorrono dal quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di conclusione del Contratto, fatto salvo il mancato ricevimento del premio da parte della Società.

La data di decorrenza del Contratto viene indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma, che viene inviata al Contraente.

## ART. 10 PREMIO UNICO

L'importo del premio unico viene indicato dal Contraente all'atto della sottoscrizione della Proposta, in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate.

Il premio deve essere versato dal Contraente alla Società alla data di conclusione del contratto e viene quietanzato direttamente sulla Proposta-Certificato.

L'importo minimo premio unico è pari a Euro 4.000,00.

A seguito del pagamento del premio unico e dell'avvenuta determinazione del capitale espresso in quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente, la Società invierà a quest'ultimo la **Lettera Contrattuale di Conferma** che contiene le seguenti informazioni:

- il numero di Polizza, che identifica definitivamente il Contratto;
- la data di decorrenza del Contratto (che coincide con la data di valorizzazione);
- la durata contrattuale;
- il premio unico corrisposto;
- il premio investito alla data di decorrenza del Contratto;
- relativamente ai Fondi Interni Assicurativi prescelti:
  - \* il numero di quote acquistate;
  - \* il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto;

## ART. 11 VERSAMENTI AGGIUNTIVI

Dal giorno successivo alla data di decorrenza del Contratto è possibile integrare il Contratto con versamenti aggiuntivi di importo almeno pari a Euro 500,00.

Nel caso in cui decida di effettuare versamenti aggiuntivi, il Contraente deve utilizzare il **Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi**.

Il pagamento di ciascun versamento aggiuntivo avviene al momento della sottoscrizione di tale **Modulo** e viene quietanzato direttamente sullo stesso.

I versamenti aggiuntivi vengono fatti confluire nei Fondi Interni Assicurativi nei quali risultano

---

investite in quel momento le quote possedute dal Contraente sulla base della composizione percentuale dei versamenti in vigore al momento della sottoscrizione del **Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi**.

A seguito del pagamento del versamento aggiuntivo la Società invia al Contraente una **Lettera di Conferma Versamento Aggiuntivo**, con la quale si danno le seguenti informazioni:

- la conferma dell'avvenuto ricevimento del versamento aggiuntivo, da parte della Società;
- la data di investimento del versamento aggiuntivo (che coincide con la data a cui il prezzo si riferisce);
- il versamento aggiuntivo effettuato;
- il versamento aggiuntivo investito alla data di investimento;
- relativamente a ciascun Fondo Interno Assicurativo:
  - \* il numero delle quote acquistate a fronte del versamento effettuato;
  - \* il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

#### **ART. 12 MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL PREMIO UNICO E DEI VERSAMENTI AGGIUNTIVI**

Il pagamento del premio unico e dei versamenti aggiuntivi deve essere effettuato mediante procedura di addebito sul conto corrente del Contraente.

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dei premi fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

Ai fini di non ostacolare la prosecuzione del rapporto, in caso di estinzione del conto corrente bancario del Contraente, la Società provvederà ad indicare al Contraente possibili diverse modalità di pagamento dei versamenti aggiuntivi.

#### **ART. 13 DETERMINAZIONE DEL CAPITALE ESPRESSO IN QUOTE**

Questo Contratto si distingue dalle forme assicurative tradizionali in quanto il capitale viene espresso in quote di Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente.

Il Contraente decide, in base alle Condizioni di Assicurazione, al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato in quali Fondi Interni Assicurativi investire il premio unico e gli eventuali versamenti aggiuntivi.

Ai fini della determinazione del numero di quote, si procede come segue:

- il premio unico viene:
  - diviso per il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente del quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di conclusione del Contratto;
- gli eventuali versamenti aggiuntivi vengono:
  - diminuiti delle spese applicate dalla Società di cui al successivo Art. 17 "SPESE";
  - divisi per il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente, del quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di addebito del versamento aggiuntivo sul conto corrente del Contraente.

#### **ART. 14 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE**

Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi viene determinato giornalmente dalla Società, ai sensi del Regolamento, e pubblicato giornalmente sul quotidiano a diffusione nazionale indicato nella Nota Informativa (punto 6 "VALORE DELLA QUOTA").

---

La Società si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo.

Nei giorni di calendario in cui - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, la Società considererà, ai fini dell'applicazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, il valore unitario delle quote quale risultante il primo giorno di Borsa aperta successivo.

#### **ART. 15 DIRITTO DI RECESSO**

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dal momento della conclusione del contratto come disciplinato dall'Art. 8 "CONCLUSIONE DEL CONTRATTO" che precede.

Il Contraente per esercitare il diritto di recesso deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato e/o inviare alla Società una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato - alla Società seguente indirizzo:

AVIVA VITA S.P.A.  
VIALE ABRUZZI 94  
20131 MILANO

La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, rimborserà:

- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società antecedentemente alla data di decorrenza del contratto il premio versato;
- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società dal giorno della data di decorrenza del contratto il premio versato maggiorato o diminuito della differenza fra il valore unitario delle quote del quarto giorno di Borsa aperto successivo al ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso ed il valore unitario delle stesse alla data di decorrenza, moltiplicato per il numero delle quote acquisite alla data di decorrenza del Contratto. Qualora - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, la Società considererà, il valore unitario delle quote del primo giorno di Borsa aperta successivo.

#### **ART. 16 DURATA DEL CONTRATTO E LIMITI DI ETA'**

##### DURATA DEL CONTRATTO

La durata del Contratto: intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale sono operanti le prestazioni assicurate non può essere inferiore a 5 anni e non può essere superiore a 10 anni.

Il Contratto si scioglie:

- al verificarsi del decesso dell'Assicurato;
- alla richiesta, da parte del Contraente, di risoluzione anticipata del Contratto e di liquidazione del valore di riscatto totale;
- alla scadenza del Contratto.

##### LIMITI DI ETA'

Al momento della stipulazione del Contratto l'età minima dell'Assicurato è stabilita in 18 anni mentre l'età massima in 75 anni.

#### **ART. 17 SPESE**

Sul premio unico e sugli eventuali versamenti aggiuntivi vengono applicate le seguenti spese:

##### SPESA IN PERCENTUALE:

- Premio unico: non vengono applicate spese di ingresso sul premio unico.

• Versamenti Aggiuntivi:

la spesa percentuale da applicare ai versamenti aggiuntivi varia in base all'importo del cumulo dei versamenti effettuati fino a quel momento (premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi):

La spesa percentuale da applicare è pari a:

<b>CUMULO VERSAMENTI (PREMIO UNICO + VERSAMENTI AGGIUNTIVI)</b>	<b>SPESA %</b>
Da € 4.500,00 a € 5.000,00	3,00%
Da € 5.000,01 a € 25.000,00	2,50%
Da € 25.000,01 a € 50.000,00	2,00%
Da € 50.000,01 a € 100.000,00	1,50%
Da € 100.000,01 ed oltre	1,00%

**ART. 18 SOSTITUZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI**

Dal giorno successivo alla data di decorrenza del Contratto, il Contraente può chiedere alla Società, utilizzando il **Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi**, il trasferimento totale o parziale del controvalore delle quote dei Fondi Interni Assicurativi inizialmente scelti, ad altri Fondi Interni Assicurativi, tra quelli previsti dal presente Contratto.

Le prime due sostituzioni effettuate sono completamente gratuite, mentre ogni sostituzione successiva sarà gravata da una spesa fissa di Euro 20,00.

Il controvalore delle quote dei Fondi Interni Assicurativi precedentemente scelti viene così trasformato in controvalore delle quote dei Fondi Interni Assicurativi scelti al momento della richiesta di sostituzione.

La conversione viene effettuata nei termini seguenti:

- viene determinato il controvalore delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo precedentemente scelto dal Contraente, moltiplicando il valore unitario delle quote del quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, del **Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi** per il numero delle quote alla stessa data;
- detto importo, al netto della spesa fissa di 20,00 Euro viene diviso per il valore unitario delle quote dei nuovi Fondi Interni Assicurativi, dello stesso giorno. La spesa fissa non si applica alle prime due sostituzioni.

Per data di ricevimento della richiesta si intende:

- la data in cui il Contraente firma il Modulo Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi presso il Soggetto Incaricato, riportata in calce al Modulo stesso;
- oppure
- in caso di invio della richiesta direttamente alla Società la data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte della Società.

Tutti gli eventuali versamenti aggiuntivi futuri, confluiranno quindi nei nuovi Fondi Interni Assicurativi in base alla nuova composizione percentuale indicata nel Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi.

La Società invia una **Lettera di Conferma Sostituzione Fondo**, che informa dell'avvenuta sostituzione del Fondo Interno Assicurativo ed indica per i nuovi e vecchi Fondi:

- il prezzo (valore unitario) e la data al quale è avvenuto il trasferimento;
- il numero di quote vendute ed acquistate;
- il controvalore del numero delle quote alla data della sostituzione.

#### **ART. 19 RISCATTO**

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente può riscuotere il valore di riscatto.

Al Contraente è data facoltà di chiedere alla Società la liquidazione del valore di riscatto in misura parziale.

In caso di riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del contratto, mentre in caso di liquidazione del valore di riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per le quote residue, in riferimento alle quali restano confermate le condizioni previste dal presente Contratto.

Per esercitare la sua scelta il Contraente deve compilare il Modulo di richiesta di liquidazione o inviare una comunicazione scritta alla Società a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto.

La Società corrisponde al Contraente il valore di riscatto - parziale o totale - al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto alla Società la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

#### **RISCATTO TOTALE**

Il valore di riscatto viene calcolato nei termini seguenti ed è pari al controvalore delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione da parte della Società.

L'importo così determinato, denominato valore di riscatto totale, viene corrisposto per intero qualora siano trascorsi interamente almeno cinque anni dalla data di decorrenza del Contratto.

Nel caso contrario, il valore di riscatto si ottiene applicando all'importo sopra definito la penalità di riscatto, determinata in funzione dell'epoca in cui viene effettuata la richiesta di riscatto ed indicata nella seguente Tabella:

<b>ANNO DELLA RICHIESTA DI RISCATTO</b>	<b>PENALITÀ DI RISCATTO</b>
I anno	Non ammesso
II anno	2,00%
III anno	1,50%
IV anno	1,00%
V anno	0,50%
Dal VI anno	0,00%

Per data di ricevimento della richiesta si intende:

- la data in cui il Contraente firma il Modulo di richiesta liquidazione presso il Soggetto Incaricato, riportata in calce al Modulo stesso;

---

oppure

- in caso di invio della richiesta di liquidazione direttamente alla Società la data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte della Società.

#### RISCATTO PARZIALE

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, è data facoltà al Contraente di chiedere alla Società la liquidazione del valore di riscatto anche in misura parziale, a condizione che:

- l'importo lordo riscattato risulti non inferiore a 1.500,00 Euro;
- il controvalore del capitale residuo non risulti inferiore a 1.500,00 Euro.

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri previsti per il riscatto totale. Per ogni riscatto parziale viene trattenuta inoltre una ulteriore spesa fissa di 20,00 Euro.

È possibile richiedere un successivo riscatto parziale soltanto dopo 12 mesi dalla precedente richiesta.

**Il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati (premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) nel corso della durata contrattuale, sia per effetto del deprezzamento del valore unitario delle quote, sia per l'applicazione delle spese indicate al precedente ART. 17 "SPESE", sia per l'applicazione delle penalità di riscatto. Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dalla Società per il valore di riscatto.**

#### **ART. 20 PRESTITI**

Il presente Contratto non prevede l'erogazione di prestiti.

#### **ART. 21 BENEFICIARI**

La designazione dei Beneficiari fatta dal Contraente e riportata nella Proposta-Certificato può essere in qualsiasi momento modificata con richiesta del Contraente alla Società, tramite apposita comunicazione da presentare al Soggetto Incaricato oppure mediante disposizione testamentaria nei termini previsti dal Codice Civile.

La designazione beneficiaria non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo che, alla scadenza contrattuale, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di voler profittare del beneficio.

#### **ART. 22 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ**

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono essere:

- consegnate al Soggetto Incaricato, previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione - indirizzate comunque a Aviva Vita S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano -;
- inviate a Aviva Vita S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano - a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - solo nei casi strettamente particolari in cui non si abbia più alcun rapporto diretto con il Soggetto Incaricato.



---

Le liquidazioni vengono effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria. I trenta giorni vengono considerati dal momento in cui la richiesta di liquidazione arriva alla Direzione della Società oppure al Soggetto Incaricato.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata, distintamente per tipo di richiesta effettuata, dalla seguente documentazione:

#### IN CASO DI LIQUIDAZIONE A SCADENZA DEL CONTRATTO

- l'Assicurato, al momento della presentazione della richiesta di liquidazione da parte del Beneficiario a scadenza, dovrà sottoscrivere nel Modulo di richiesta di liquidazione – alla presenza del Soggetto Incaricato – la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio alla Società della richiesta di liquidazione a mezzo posta – lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sarà necessario che il Beneficiario a scadenza invii, unitamente alla richiesta, anche il certificato di esistenza in vita dell'Assicurato;
- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata;
- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire - sarà sufficiente compilare il Modulo di richiesta di liquidazione, fornito dal Soggetto Incaricato, e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori, dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
  - \* copia di un valido documento di identità;
  - \* copia del codice fiscale;
  - \* dichiarazione sottoscritta dai Beneficiari con indicato il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B., A.B.I. e C.I.N.;
- il Contraente ha la possibilità di richiedere mediante una comunicazione scritta – entro tre mesi prima della scadenza contrattuale - l'eventuale scelta di opzione di conversione del capitale a scadenza in rendita;
- nel caso di scelta di conversione del capitale lordo a scadenza in una delle forme previste di rendita annua vitalizia, ogni anno e per tutto il periodo di corresponsione della rendita, l'Assicurato dovrà sottoscrivere, presso il Soggetto Incaricato dove è stato stipulato il Contratto, la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio della richiesta di liquidazione a mezzo posta alla Società, sarà necessario che l'Assicurato invii ogni anno il proprio certificato di esistenza in vita.

#### IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

- certificato di morte dell'Assicurato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- certificato medico indicante la causa del decesso;
- se l'Assicurato (nel caso in cui coincida con il Contraente) NON ha lasciato testamento: **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio**, in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti che rivestono tale ruolo);
- se l'Assicurato (nel caso in cui coincida con il Contraente) HA lasciato testamento: copia autenticata del testamento e/o verbale di pubblicazione dello stesso ed **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio** in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel quale sono indicati i suoi eredi legitti-

- 
- mi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti che rivestono tale ruolo);
- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali beneficiari minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata;
  - per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire - sarà sufficiente compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente appurate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
    - \* copia di un valido documento di identità;
    - \* copia del codice fiscale;
    - \* dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario con indicati il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B., A.B.I. e C.I.N..

#### IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO

- il Contraente dovrà compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui la richiesta di riscatto venga inviata a mezzo posta, il Contraente dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
  - \* copia di un valido documento di identità;
  - \* copia del codice fiscale;
  - \* dichiarazione sottoscritta dal Contraente con indicato il numero di conto corrente Bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B., A.B.I. e C.I.N..;
- l'Assicurato (se persona diversa dal Contraente) al momento della presentazione della richiesta di riscatto da parte del Contraente, dovrà sottoscrivere nel modulo di liquidazione la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio di tale richiesta a mezzo posta, sarà necessario che il Contraente invii anche copia di un valido documento di identità dell'Assicurato;
- nel caso di richiesta di riscatto parziale, la modalità di richiesta è la medesima del riscatto totale; il Contraente dovrà comunque indicare l'importo che intende riscattare nel Modulo di richiesta di liquidazione. Solo in caso di invio della richiesta di riscatto parziale a mezzo posta, tale indicazione dovrà essere inviata unitamente alla documentazione indicata in caso di riscatto totale.

La Società si riserva di chiedere, in tutti i casi, l'ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione sopraindicata.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

#### **ART. 23 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO**

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può costituirlo in pegno in favore di un terzo o comunque vincolare le somme assicurate.

---

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, dietro comunicazione scritta del Contraente inviata tramite il Soggetto Incaricato o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al Contratto.

Nel caso di vincolo, l'operazione di riscatto, ed in generale l'operazione di liquidazione e di variazione contrattuale, richiedono l'assenso scritto del vincolatario.

Nel caso di pegno, l'operazione di riscatto, ed in generale l'operazione di liquidazione e di variazione contrattuale, devono essere richieste dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto al Contraente cedente

#### **ART. 24 TITOLARITÀ DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI**

Fermo restando che i versamenti effettuati dal Contraente, al netto delle eventuali spese, sono investiti, convertiti in numero di quote, nei Fondi Interni Assicurativi, resta inteso che la titolarità dei Fondi Interni Assicurativi rimane di proprietà della Società.

#### **ART. 25 IMPOSTE**

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto sono a carico del Contraente,

dell'Assicurato o dei Beneficiari o degli aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

#### **ART. 26 TRASFORMAZIONE**

Il presente Contratto non può, in nessun caso, essere trasformato in altro tipo di Contratto.

#### **ART. 27 ARROTONDAMENTO**

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Società farà al Contraente e all'Assicurato ed ai Beneficiari sono indicati con due decimali. L'arrotondamento della seconda cifra avviene con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

#### **ART. 28 FORO COMPETENTE**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto.

#### **ART. 29 DUPLICATO DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO**

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'esemplare della Proposta-Certificato del Contraente, lo stesso o gli aventi diritto, possono ottenere un duplicato a proprie spese e responsabilità.

## **3.1 REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI**

### **AVIVA BPU 1 – AVIVA BPU 2 – AVIVA BPU 3 – AVIVA BPU 4**

---

#### **ART. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI**

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari suddivisi e diversificati in Fondi Interni Assicurativi, denominati AVIVA BPU 1 – AVIVA BPU 2 – AVIVA BPU 3 – AVIVA BPU 4.

Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, sceglie uno o più Fondi Interni Assicurativi tra quelli predisposti dalla Società.

Il patrimonio di ciascun Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società ed a quello di ogni altro Fondo Interno Assicurativo dalla stessa gestito.

La Società, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dal Contraente all'atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione dei Fondi Interni Assicurativi con altri Fondi Interni Assicurativi aventi analoghe caratteristiche.

In particolare si precisa che fra le cause di necessità di fusione del Fondo Interno Assicurativo con altro Fondo Interno Assicurativo avente analoghe caratteristiche si individua la consistenza patrimoniale del Fondo inferiore a Euro 5.000.000,00.

Qualora la Società intenda dar corso all'operazione di fusione il Contraente riceverà una informativa preliminare con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data di decorrenza dell'operazione, con possibilità di riscatto senza penalità.

Il valore del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dalla Società per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

La valuta di denominazione del Fondo Interno Assicurativo è l'Euro.

#### **ART. 2 SCOPO E CARATTERISTICHE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI**

Lo scopo di ciascun Fondo Interno Assicurativo è di realizzare l'incremento delle somme conferite dai sottoscrittori di un Contratto espresso in quote di Fondi Interni Assicurativi.

Il grado di rischio di ciascun Fondo Interno Assicurativo dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio degli stessi e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore unitario delle quote degli OICR in cui sono eventualmente investite le disponibilità allocate nei Fondi Interni Assicurativi, nonché dall'eventuale rischio di cambio.

Il profilo di rischio per ciascun Fondo è il seguente:

- Fondo AVIVA BPU 1: medio-basso
- Fondo AVIVA BPU 2: medio
- Fondo AVIVA BPU 3: medio
- Fondo AVIVA BPU 4: medio-alto

I Fondi Interni Assicurativi collegati al Contratto si distinguono per finalità, composizione del portafoglio e profilo di rischio; in questo modo, sulla base delle opportunità offerte dai mercati finanziari, il Contraente può valutare il rapporto rischio/rendimento in funzione degli obiettivi che intende perseguire e decidere, nel rispetto delle Condizioni di Assicurazione, di destinare il versamento effettuato in quote di uno o più Fondi Interni Assicurativi, denominati: AVIVA BPU 1 – AVIVA BPU 2 – AVIVA BPU 3 – AVIVA BPU 4.

La caratteristica principale di ciascun Fondo Interno Assicurativo è quella di investire gli attivi detenuti dalla Società in quote di uno o più Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR), sia di diritto comunitario che di diritto estero (armonizzati U.E.) che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE.

Gli investimenti verranno scelti in funzione dello scopo di ciascun Fondo e del profilo di rischio di cui sopra e la loro ripartizione sarà effettuata in base ai criteri di investimento indicati ai successivi articoli 4, 5, 6 e 7.

Gli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio che compongono i Fondi Interni Assicurativi sono stati scelti in base alla loro potenzialità di crescita sul lungo periodo e alla loro solidità finanziaria.

La Società si riserva di affidare la gestione dei Fondi Interni Assicurativi e le relative scelte di investimento a qualificate Società di Gestione del Risparmio, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio da essa predefiniti, attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation. La Società ha comunque l'esclusiva responsabilità nel confronto degli Assicurati per l'attività di gestione dei Fondi.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all'utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell'investimento.

L'eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati è ammesso per soli fini di copertura o al fine di realizzare una gestione efficace del portafoglio di ciascun Fondo Interno Assicurativo nel rispetto comunque delle disposizioni introdotte dal provvedimento ISVAP nr 297/1996 e sue successive modifiche.

L'impiego di tali strumenti finanziari sarà comunque coerente con il profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo.

Inoltre si prevede la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo AVIVA.

Gli eventuali crediti d'imposta su Fondi di diritto italiano, agevolazioni e commissioni retrocesse dai gestori non verranno riconosciute ai Contraenti ma vengono trattenute dalla Società o da terzi.

### **ART. 3 PARTECIPANTI AL FONDO INTERNO ASSICURATIVO**

A ciascun Fondo Interno Assicurativo possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto.

### **ART. 4 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA BPU 1**

La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo AVIVA BPU 1 secondo quanto indicato nella seguente tabella:

<b>COMPARTO</b>	<b>MINIMO</b>	<b>MASSIMO</b>
Liquidità	0%	10%
Monetario	20%	70%
Obbligazionario	30%	70%

Il *benchmark* adottato nella gestione del fondo AVIVA BPU 1 è composto da:

- **50% JPM Cash 6 Mesi** (investimenti monetari area Euro);

- **40% JPM EMU Government** (investimento obbligazionario governativo area Euro);
- **10% Merrill Lynch Euro Corporate** (investimenti obbligazionari corporate bond area Euro).

Il parametro di riferimento è calcolato con il metodo “a proporzioni costanti” in cui i pesi degli indici che lo compongono vengono mantenuti costanti per tutta la durata della gestione.

L’obiettivo della gestione è quello di replicare l’andamento dell’indice ottenendo risultati e rendimenti tendenti a quelli raggiunti dal *benchmark*

#### **ART. 5 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA BPU 2**

La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo AVIVA BPU 2 secondo quanto indicato nella Seguevole tabella:

<b>COMPARTO</b>	<b>MINIMO</b>	<b>MASSIMO</b>
Liquidità	0%	10%
Monetario	0%	35%
Obbligazionario	40%	85%
Azionario	5%	40%

Il *benchmark* adottato nella gestione del Fondo AVIVA BPU 2 è composto da:

- **15% JPM Cash 6 Mesi** (investimenti monetari area Euro);
- **60% JPM EMU Government** (investimento obbligazionario governativo area Euro);
- **5% Merrill Lynch Euro Corporate** (investimenti obbligazionari corporate bond area Euro);
- **15% MSCI Europe** (investimenti azionari area Euro);
- **5% MSCI North America** (investimenti azionari area nord America);

Il parametro di riferimento è calcolato con il metodo “a proporzioni costanti” in cui i pesi degli indici che lo compongono vengono mantenuti costanti per tutta la durata della gestione.

L’obiettivo della gestione è quello di replicare l’andamento dell’indice ottenendo risultati e rendimenti tendenti a quelli raggiunti dal *benchmark*.

#### **ART. 6 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA BPU 3**

La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo AVIVA BPU 3 secondo quanto indicato nella seguente tabella:

<b>COMPARTO</b>	<b>MINIMO</b>	<b>MASSIMO</b>
Liquidità	0%	10%
Monetario	0%	20%
Obbligazionario	40%	80%
Azionario	20%	60%

Il *benchmark* adottato nella gestione del Fondo AVIVA BPU 3 è composto da:

- **5% Merrill Lynch Euro Corporate** (investimenti obbligazionari corporate bond area Euro);
- **55% JPM EMU Government** (investimento obbligazionario governativo area Euro);
- **25% MSCI Europe** (investimenti azionari dell’area Euro);
- **5% MSCI Pacific** (investimenti azionari dell’area pacifico);
- **10% MSCI North America** (investimenti azionari area nord America).

Il parametro di riferimento è calcolato con il metodo “a proporzioni costanti” in cui i pesi degli indici che lo compongono vengono mantenuti costanti per tutta la durata della gestione.

L'obiettivo della gestione è quello di replicare l'andamento dell'indice ottenendo risultati e rendimenti tendenti a quelli raggiunti dal *benchmark*.

#### **ART. 7 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA BPU 4**

La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo AVIVA BPU 4 secondo quanto indicato nella seguente tabella:

<b>COMPARTO</b>	<b>MINIMO</b>	<b>MASSIMO</b>
Liquidità	0%	10%
Monetario	0%	20%
Obbligazionario	10%	50%
Azionario	50%	90%

Il *benchmark* adottato nella gestione del fondo AVIVA BPU 4 è composto da:

- **30% JPM EMU Government** (investimento obbligazionario governativo area Euro);
- **40% MSCI Europe** (investimenti azionari dell'area Euro);
- **5% MSCI Pacific** (investimenti azionari dell'area pacifico);
- **25% MSCI North America** (investimenti azionari area nord America).

Il parametro di riferimento è calcolato con il metodo “a proporzioni costanti” in cui i pesi degli indici che lo compongono vengono mantenuti costanti per tutta la durata della gestione.

L'obiettivo della gestione è quello di replicare l'andamento dell'indice ottenendo risultati e rendimenti competitivi rispetto al *benchmark*.

#### **ART. 8 SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI**

Le spese a carico dei Fondi Interni Assicurativi, trattenute giornalmente dalla Società, sono rappresentate da:

- a) Commissione di gestione applicata dalla Società: viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote dei Fondi Interni Assicurativi stessi; è applicata sul patrimonio complessivo di ciascun Fondo Interno Assicurativo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico dei Fondi dei punti che seguono, è differenziata per ogni Fondi ed è pari a:
  - AVIVA BPU 1: 1,30% su base annua
  - AVIVA BPU 2: 1,50% su base annua
  - AVIVA BPU 3: 1,70% su base annua
  - AVIVA BPU 4: 1,90% su base annuaTale commissione è comprensiva del costo relativo alla maggiorazione in caso di decesso dell'Assicurato.
- b) Gli oneri di intermediazione e le spese di negoziazione, amministrazione e custodia delle attività.
- c) Le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote.
- d) I compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 10 “REVISIONE CONTABILE” che segue.
- e) Ogni altro onere, anche fiscale, posto a carico dei Fondi.
- f) Commissioni di gestione applicate dalla SGR: sui Fondi Interni Assicurativi gravano indirettamente le spese di gestione e gli oneri propri degli Organismi di Investimento Collettivo di

---

Risparmio (OICR) in cui sono investite le relative disponibilità.

Tali commissioni vengono espresse in percentuale sul valore giornaliero degli OICR.

La percentuale massima delle commissioni di gestione prelevate da parte della Società di Gestione (SGR) è pari a 1,80% su base annua. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, previa comunicazione al Contraente, la Società potrà rivedere il costo massimo sopra previsto e in questo caso al Contraente è concesso il riscatto totale senza penalità.

Si precisa che la commissione annua massima applicata dalla Società di Gestione (SGR) alla data di costituzione dei Fondi Interni Assicurativi non è superiore a:

- a 1,60% per gli OICR appartenenti al comparto azionario;
- a 1,20% per gli OICR appartenenti al comparto obbligazionario;
- a 0,75% per gli OICR appartenenti al comparto monetario.

Si precisa altresì che su ciascun OICR possono gravare una serie di oneri ulteriori che riducono il valore unitario delle relative quote quali, ad esempio, le spese di pubblicazione del valore della quota, gli oneri di intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, i costi di Banca Depositaria e di transfer agent.

## **ART. 9 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E RELATIVA PUBBLICAZIONE**

MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE: Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero di ciascun Fondo Interno Assicurativo per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data ciascun Fondo Interno Assicurativo.

Il patrimonio netto giornaliero dei Fondi Interni Assicurativi viene determinato in base alla valorizzazione – a valori correnti di mercato – di tutte le attività di pertinenza dei Fondi, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico dei Fondi di cui al precedente Art. 8 “SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI”.

Il valore unitario delle quote, quale risulta dal prospetto settimanale, viene pubblicato su un principale quotidiano finanziario a diffusione nazionale, indicato nella Nota Informativa (punto 1.3.1 “CARATTERISTICHE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI”). La Società si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi.

TEMPISTICA DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE: Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo sopra indicato è determinato quotidianamente dalla Società utilizzando per la valorizzazione delle attività di pertinenza di ciascun Fondo stesso il prezzo di mercato del secondo giorno precedente a quello di valorizzazione ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali. I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali.

Nel caso in cui sopravvengono eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti i Fondi Interni Assicurativi la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibile.

Per “Evento di Turbativa dei Mercati” si intende, con riferimento agli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti i Fondi Interni Assicurativi, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.



---

Alla data di costituzione il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo è convenzionalmente fissato ad Euro 5,00.

#### **ART. 10 REVISIONE CONTABILE**

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Società redige il rendiconto della gestione di ciascun Fondo Interno Assicurativo.

Entro un mese dalla data di redazione del rendiconto della gestione, il Fondo Interno Assicurativo è sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale di cui al Decreto Legislativo del 24/02/1998 nr. 58 art. 161, e successive modificazioni che attesta la rispondenza di ogni Fondo Interno Assicurativo al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti, sulla base delle Riserve Matematiche, ed il valore unitario delle quote. In particolare si precisa che la Società di Revisione dovrà esprimere con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno Assicurativo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio.

Il rendiconto della gestione, insieme alla relazione di revisione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione del Contraente presso la sede della Società ultimata la verifica della Società di Revisione e comunque non oltre 30 giorni dalla sua redazione.

#### **ART. 11 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI**

Il presente Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente. Tali modifiche saranno tempestivamente comunicate ai Contraenti.

## 3.2 INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

---

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa gli interessati sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).

### **UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI\***

*\* Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.*

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da AVIVA VITA S.p.A., da Società del Gruppo AVIVA e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto;
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

La nostra Società chiede, quindi, agli interessati di esprimere il consenso - contenuto nella Proposta-Certificato - per il trattamento dei loro dati, strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti.

Per i servizi e prodotti assicurativi la nostra Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" - sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali) - strettamente strumentali all'erogazione degli stessi (come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri). Il consenso richiesto riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i dati degli interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), broker assicurativi, Società di Gestione del Risparmio, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, CIRT, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, INPGI, Forze dell'ordine ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Il consenso degli interessati riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a:

AVIVA VITA S.p.A. - Viale Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775 447.

Senza tali dati la nostra Società non potrebbe fornire agli interessati i servizi e i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dagli interessati o da terzi per obbligo di legge (lo prevede, ad esempio, la disciplina antiriciclaggio).

---

## **MODALITA' D'USO DEI DATI**

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a, della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela.

I dati personali degli interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richiesti, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. La Società utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero.

Per taluni servizi, vengono utilizzati soggetti di fiducia che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori e svolgono la funzione di "Responsabile" o dell' "incaricato" del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "Titolari" del trattamento stesso. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo AVIVA o della catena distributiva (agenti o altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita, consulenti tecnici) ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società ( legali, medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali indicate nei plichi postali utilizzati), società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, la Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo a:

AVIVA VITA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447, ove potranno essere conosciute anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso espresso dagli interessati, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio.

La Società informa, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Inoltre hanno il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (questi diritti sono previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali; la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge, per l'integrazione occorre vantare un interesse, il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi di materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato e, negli altri casi, l'opposizione presuppone sempre un motivo legittimo).

---

Per l'esercizio dei loro diritti gli interessati possono rivolgersi a:  
Servizio Privacy - AVIVA VITA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447 -  
fax 02.2775.474 – email [privacy\\_vita@avivaitalia.it](mailto:privacy_vita@avivaitalia.it)

Il Direttore Generale è responsabile del trattamento dei dati personali, per l'Area Industriale Assicurativa.

## 4. GLOSSARIO

---

**Società:** Società – Aviva Vita S.p.A. - autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione;

**Soggetto Incaricato:** sportello della Banca Popolare di Bergamo S.p.A. presso cui è stato stipulato il Contratto;

**Contratto:** Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato (decesso dell'Assicurato o alla scadenza contrattuale).

**Proposta-Certificato:** è il documento con il quale si dà corso al Contratto e che ne attesta la stipulazione;

**Contraente:** persona, fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società;

**Assicurato:** persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita;

**Beneficiario:** persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato;

**Conclusione del Contratto:** il Contratto si considera concluso quando il Contraente unitamente all'Assicurato - se persona diversa - sottoscrive la Proposta-Certificato e paga il premio unico;

**Data di decorrenza:** data da cui sono operanti le prestazioni del Contratto, in questo caso il quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di conclusione del Contratto;

**Recesso:** diritto del Contraente di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione, e di farne cessare gli effetti;

**Durata del Contratto:** periodo durante il quale il Contratto è in vigore. Questo Contratto prevede una durata minima di 5 anni e massima di 10 anni;

**Scadenza:** data in cui cessano gli effetti del Contratto;

**Premio unico:** importo che il Contraente corrisponde alla Società in soluzione unica alla data di conclusione del Contratto;

**Versamento Aggiuntivo:** importo che il Contraente ha facoltà di versare – nel corso della durata contrattuale – in aggiunta al premio unico iniziale;

**Spese:** Oneri a carico del Contraente gravanti sugli eventuali versamenti aggiuntivi e sui Fondi Interni Assicurativi gestiti dalla Società;

---

**Costo percentuale medio annuo:** Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento del Contratto rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi;

**Capitale Caso Morte:** In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario;

**Prestazione a scadenza:** pagamento al Beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale;

**Riscatto:** facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto e di chiedere la liquidazione del controvalore della totalità del numero di quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell'eventuale penale prevista dalle Condizioni di Assicurazione;

**Riscatto parziale:** facoltà del Contraente di chiedere la liquidazione del controvalore di una parte del numero di quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell'eventuale penale prevista dalle Condizioni di Assicurazione;

**Opzione:** clausola del Contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Per questo Contratto, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia;

**Fondi Interni Assicurativi:** Fondo d'investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all'interno della Società e gestito separatamente dalle altre attività della Società stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal Contraente, i quali vengono convertiti in quote (unit) del Fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari);

**Benchmark:** Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo Interno Assicurativo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi;

**OICR:** Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le Società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il Fondo Interno Assicurativo viene investito e delle modalità di accesso o di uscita si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, quali ad esempio i fondi comuni d'investimento (o fondi aperti mobiliari) e i fondi di fondi;

**Quota:** ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il Fondo Interno Assicurativo è virtualmente suddiviso, e nell'acquisto delle quali vengono impiegati il premio unico e gli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto dei costi, versati dal Contraente;

**Valore unitario delle quote:** valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto di ciascun Fondo Interno Assicurativo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al Fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sui principali quotidiani economici nazionali;

**Controvalore delle quote:** l'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal Contraente ad una determinata data;

---

**Sostituzione del Fondo Interno Assicurativo:** operazione con la quale il Contraente richiede di trasferire ad altro Fondo Interno Assicurativo una parte o la totalità delle quote investite in un determinato Fondo Interno Assicurativo e attribuite al contratto;

**Total expenses ratio (TER):** indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del Fondo Interno Assicurativo, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del Fondo Interno Assicurativo interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso;

**Volatilità:** grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo;

**Valuta di denominazione:** valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali. Il presente Contratto è stipulato in Euro;

**Impignorabilità e insequestrabilità:** principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Data ultimo aggiornamento: 1° Maggio 2005

---

# Bianca



---

# Bianca

N.

Questo è il numero attribuito alla presente Proposta-Certificato cui entrambe le Parti Contraenti faranno riferimento. La numerazione definitiva di Polizza è quella che verrà attribuita da AVIVA Vita S.p.A. direttamente con la **Lettera Contrattuale di Conferma**.

## PROPOSTA-CERTIFICATO

### UNIT LINKED A PREMIO UNICO CON POSSIBILITÀ DI VERSAMENTI AGGIUNTIVI

(TARIFFA UB0)

AGENZIA \_\_\_\_\_ CONVENZIONE \_\_\_\_\_ FILIALE AGENZIA \_\_\_\_\_ COLLOCATORE \_\_\_\_\_

**CONTRAENTE (nel caso in cui il Contraente sia un'Impresa inserire i dati del Legale Rappresentante (\*)):**

Cognome e Nome	Codice Fiscale	Sesso
Comune di nascita	Data di nascita	Età
Residenza Indirizzo	Provincia	C.A.P.
Comune		Codice Paese
Documento di riconoscimento nr:	Data emissione	Tipo Documento
Ente Emittente	Luogo emissione	
Professione	Attività Economica:	
	Sottogruppo	Gruppo/Ramo

**Nel caso in cui il Contraente sia un'Impresa**

Ragione Sociale	Partita IVA
Sede (Via e N. civico)	Prov. Stato
C.A.P. e Località	

(\* Si allega un documento comprovante il potere di rappresentare legalmente l'Impresa

**ASSICURATO:**

Cognome e Nome	Età	Codice Fiscale
Luogo e Data di nascita	Sesso	Professione
Residenza Indirizzo	Provincia	C.A.P.
Comune		Codice Paese

**BENEFICIARI:**

In caso di morte  
In caso di vita

Il Contraente \_\_\_\_\_

**CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO:**

**PREMIO UNICO** (Importo minimo 4.000,00 Euro)      **DURATA CONTRATTUALE** (minimo 5 anni massimo 10 anni) .....

**Spese** (Art. 17 delle Condizioni di Assicurazione): non è prevista alcuna spesa sul premio unico versato.

Il Contraente sceglia i Fondi Interni Assicurativi e per ciascuno indichi la quota dell'investimento:

Fondi Interni Assicurativi	Quota % dell'investimento
AVIVA BPU 1	.....
AVIVA BPU 2	.....
AVIVA BPU 3	.....
AVIVA BPU 4	.....

**MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il Correntista, autorizza la BANCA del GRUPPO BANCHE POPOLARI UNITE ad addebitare sul conto corrente, indicato in calce, l'importo del premio unico relativo al presente contratto:

CONTO CORRENTE	IMPORTO EURO
BANCA del GRUPPO BANCHE POPOLARI UNITE	
CAB	ABI CIN

Il Correntista \_\_\_\_\_

## DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

### I SOTTOSCRITTI CONTRAENTE ED ASSICURATO (SE DIVERSO DAL CONTRAENTE):

- confermano che tutte le dichiarazioni contenute nella presente Proposta-Certificato anche se materialmente scritte da altri - sono complete ed esatte;
- prendono atto, con la sottoscrizione della presente Proposta-Certificato ed il pagamento del premio unico, che il Contratto è concluso e che AVIVA VITA S.p.A. - la Società -, si impegna a riconoscere PIENA VALIDITÀ CONTRATTUALE alla stessa, fatto salvo errori di calcolo che comportino risultati difformi dall'esatta applicazione della tariffa;
- prendono atto che il Contratto decorre dal quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di conclusione del Contratto. La Società invia al Contraente la Lettera Contrattuale di Conferma, quale documento contrattuale che definisce l'accettazione del rischio da parte della Società, che indica: il numero di Polizza, la data di decorrenza del Contratto, la durata del Contratto, il premio corrisposto, il premio investito, e relativamente a ciascun Fondo Interno Assicurativo prescelto, il numero delle quote acquisite e il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto;
- prendono atto che il pagamento del premio unico avverrà mediante procedura di addebito su conto corrente. Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dei premi fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito;
- dichiarano di aver preso conoscenza dell'Art. 7 "CONFLITTO D'INTERESSE" delle Condizioni di Assicurazione;
- dichiarano di essere a conoscenza che la presente Proposta-Certificato è parte integrante del Fascicolo Informativo e delle eventuali Appendici alle Condizioni di Assicurazione.

La presente Proposta-Certificato è parte integrante del Fascicolo Informativo che definisce il Contratto.

### DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può inoltre recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione del Contratto. Il diritto di recesso libera il Contraente da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto.

La Società entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente:

- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società antecedentemente alla data di decorrenza del Contratto il premio versato;
- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società dal giorno della data di decorrenza del Contratto premio versato, maggiorato o diminuito della differenza fra il valore unitario delle quote del quarto giorno di Borsa aperta successivo al ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso ed il valore unitario delle stesse alla data di decorrenza del Contratto, moltiplicato per il numero delle quote acquisite alla data di decorrenza.

### DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONI SPECIFICHE

Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di aver preso esatta conoscenza delle Condizioni di Assicurazione e di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti degli articoli del Codice Civile: 1341: Condizioni Generali di Contratto e 1342: Contratto concluso mediante moduli e formulari - i seguenti articoli e norme:

Art. 1: Oggetto dell'Assicurazione; Art. 3: Limitazioni per la Maggiorazione della Garanzia Morte; Art. 6: Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato; Art. 7: Conclusione del Contratto; Art. 8: Decorrenza del Contratto; Art. 9: Premio unico; Art. 10: Versamenti Aggiuntivi; Art.14: Diritto di Recesso; Art. 17: Sostituzione dei Fondi Interni Assicurativi; Art. 18: Riscatto; Art. 19: Decesso del Contraente; Art. 20: Prestiti; Art. 22: Pagamenti della Società; Art. 28: Foro Competente.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e di aver visionato la Nota Informativa - contenuta nel Fascicolo Informativo - di cui alla Circolare ISVAP n. 474/D del 21/02/2002, alla Circolare ISVAP n. 518/D del 21/11/2003 ed alla Circolare ISVAP n. 551/D dell'1/3/2005 e in particolare il punto 10. "COSTI".

Il Contraente dichiara di AVER LETTO e ACCETTATO quanto riportato in merito ai TERMINI DI DECORRENZA al DIRITTO DI RECESSO ed alle DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONE SPECIFICHE sopra indicati.

L'Assicurato, qualora diverso dal Contraente, acconsente alla sottoscrizione della presente Proposta-Certificato.

Luogo e data, \_\_\_\_\_ L'Assicurato \_\_\_\_\_ Il Contraente \_\_\_\_\_

### IL CONTRAENTE:

**dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Glossario e la presente Proposta-Certificato che definiscono il Contratto.**

Luogo e data, \_\_\_\_\_ Il Contraente \_\_\_\_\_

### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gli interessati (Contraente, Assicurato), preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) - consegnata unitamente alla Nota Informativa di cui all'articolo 109 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 174 e redatta secondo le prescrizioni ISVAP - acconsentono al trattamento dei loro dati personali per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti nella medesima indicati.

Luogo e data, \_\_\_\_\_ L'Assicurato \_\_\_\_\_ Il Contraente \_\_\_\_\_

### SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO

Generalità dell'acquirente che ha effettuato la rilevazione dei dati del Contraente ai sensi della Legge luglio 1991 n. 197 (disposizioni urgenti per la lotta al riciclaggio).

Nome e cognome \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_



**AVIVA Vita S.p.A.**

Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano – Tel. 02.2775.1 – Fax 02.2775.204

Capitale Sociale Euro 5.800.000,00 (i.v.) - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 9/9/1988 (Gazzetta Ufficiale N. 223 del 22/9/1988) R.E.A. di Milano N. 1676319 - Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Milano N. 08701770151 - Partita IVA 05930150015 - La Società ha sede legale e sede sociale in Italia - Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano

COMPAGNIA DEL GRUPPO



Mod. 59030 - 1 - 1.777 - 5/2005



**AVIVA Vita S.p.A.**  
**Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano – Tel. 02.2775.1 – Fax 02.2775.204**

Capitale Sociale Euro 15.000.000,00 (i.v.) - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 9/9/1988 (Gazzetta Ufficiale N. 223 del 22/9/1988)  
R.E.A. di Milano N. 1676319 - Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Milano N. 08701770151 - Partita IVA 05930150015 - La Società ha sede legale e sede sociale in Italia - Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano

COMPAGNIA DEL GRUPPO  **AVIVA**